



FOCUS AFRICA

15 DICEMBRE 2023

Una “democrazia su misura”.
Riflessioni sulla Repubblica
Centrafricana a partire dalla sentenza n.
09/CC/22 della Corte costituzionale

di Valentina Carlino

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena



Una “democrazia su misura”. Riflessioni sulla Repubblica Centrafricana a partire dalla sentenza n. 09/CC/22 della Corte costituzionale*

di Valentina Carlino

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena

Abstract [It]: Il lavoro esamina i recenti avvenimenti costituzionali della Repubblica centrafricana. Dopo aver ricostruito brevemente il contesto storico e politico del Paese, analizza una sentenza del 2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il progetto per l’elaborazione di una nuova Costituzione avanzato dal Presidente della Repubblica, per poi soffermarsi sul mancato seguito della decisione da parte dell’esecutivo.

Title: A “democracy made to measure”. Reflections on the Central African Republic from Judgment No. 09/CC/22 of the Constitutional Court.

Abstract [En]: The work examines recent constitutional events in the Central African Republic. After briefly reconstructing the historical and political context of the Country, it analyses a ruling of 2022 in which the Constitutional Court declared illegitimate the project for the implementation of a new Constitution put forward by the President of the Republic, and then focuses on the executive's failure to follow up on the decision.

Parole chiave: Repubblica centrafricana; democrazia africana; third-termism; revisione costituzionale.

Keywords: Central African Republic; African democracy; third-termism; constitutional review.

Sommario: **1.** Introduzione: la Repubblica centrafricana, un Paese mai stabilizzato. **2.** L’incostituzionalità del progetto di redazione di una nuova Costituzione: la sentenza della Corte. **3.** Il (mancato) seguito della sentenza. **4.** Brevi considerazioni conclusive

Nota a [Decision N° 008/CC/22 du 29 Aout 2022](#)

1. Introduzione: la Repubblica centrafricana, un Paese mai stabilizzato.

In data 23 settembre 2022, la Corte costituzionale della Repubblica Centrafricana (RCA) ha dichiarato incostituzionale il processo di redazione di una nuova Costituzione per il Paese, fortemente voluto dal Presidente in carica Faustin-Archange Touadéra.

La decisione si inserisce nel contesto di un Paese particolarmente complesso, sotto molteplici profili.

Tra gli Stati più poveri del mondo, la Repubblica Centrafricana ha ottenuto l’indipendenza dalla Francia nel 1960, eleggendo David Dacko come primo Presidente, in vigenza della Costituzione del 1959. Da subito, la RCA è stata segnata da numerosi e continui colpi di stato, che hanno condotto a una ciclica

* Articolo sottoposto a referaggio.



istituzione di governi autoritari e regimi militari, rendendo vana qualsiasi speranza di democratizzazione nel Paese.

Solamente nel 1993, e con il sostegno della comunità internazionale¹, sono state celebrate le prime elezioni libere, che hanno decretato la vittoria del *Mouvement pour la libération du peuple centrafricain* (MLPC) e la conseguente elezione del suo leader Ange-Félix Patassé come Presidente. Ciò nonostante, la *fièvre constitutionnelle*² che ha interessato il continente africano negli anni Novanta, a seguito della quale numerosi Paesi dell'area sono riusciti a instaurare regimi multipartitici, variamente aderenti ai corollari del costituzionalismo liberaldemocratico, pur nel rispetto dei valori tipicamente africani³, non ha dato esiti favorevoli nella Repubblica centrafricana.

La Costituzione emanata nel 1995, infatti, prevedeva un'eccessiva concentrazione del potere nelle mani del Presidente, omettendo al contempo di garantire le opposizioni. La mancata democraticità del testo, le forti difficoltà economiche del Paese e la povertà estrema diffusa tra la cittadinanza hanno così aperto a un nuovo periodo di instabilità, culminato in una nuova insurrezione militare.

Ancora una volta, solamente l'intervento della comunità internazionale è riuscito a condurre a nuove elezioni legislative; e tuttavia, una volta cessato il mandato delle Nazioni Unite nel 2000, il Paese è crollato nuovamente in una situazione di instabilità, segnata da due colpi di stato e dall'emanazione di una nuova Costituzione nel 2004 da parte del generale François Bozizé, proclamatosi Presidente.

In un clima di forti tensioni, caratterizzato da ribellioni e interventi di *peacekeeping* delle Nazioni Unite, Bozizé ha governato il Paese fino al 2013, quando è stato costretto alla fuga dai ribelli, che hanno poi individuato Michel Djotodia, tra i principali oppositori di Bozizé, come Capo di Stato. Dopo un susseguirsi frettoloso di Presidenti e una serie di scontri armati, il Paese è riuscito a tornare ad elezioni, celebrate tra il dicembre 2015 e il marzo 2016. Nel dicembre 2015, a seguito di referendum, è stata altresì adottata la nuova Costituzione, entrata in vigore il 30 marzo 2016.

La nuova Costituzione rigida, le operazioni di voto, le innumerevoli missioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite e gli interventi ripetuti della Francia non sono comunque riusciti a garantire una – seppur minima – stabilità al Paese, che continua ad essere dilaniato da violenze e scontri tra il governo e i gruppi armati che controllano ampie porzioni del territorio nazionale.

È in questo contesto che si inserisce la sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale, ed è necessariamente alla luce di tali circostanze che deve essere esaminata. La Repubblica Centrafricana è un

¹ In particolare, furono molte le pressioni esercitate specialmente da Francia, Stati Uniti e Germania.

² J. DU BOIS GAUDUSSON, *Introduction*, in AA.VV., *Les Constitutions africaines publiées en langue française*, vol. 2, Bruylant, Parigi-Bruxelles, 1998, p. 2.

³ Si veda in tema C. M. FOMBAD (a cura di), *Separation of Powers in African Constitutionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016.



Paese dalla storia travagliata che versa in una situazione sociale, economica e politica altamente critica e in seno al quale sarebbe indubbiamente improprio parlare di democrazia. Basti pensare che nel report *Freedom in the World 2023*, *Freedom House* gli ha assegnato uno *score* democratico di 7 su 100⁴, tra i più bassi al Mondo.

La Costituzione del 2016, già insoddisfacente quanto ai suoi contenuti, è nei fatti ampiamente disattesa. Il Presidente Faustin-Archange Touadéra, eletto per la prima volta nelle presidenziali del febbraio 2016 – alle quali si era presentato come *peacemaker* per il Paese – controlla solamente una porzione del territorio, in larga parte nelle mani dei gruppi ribelli che minano l'autorità statale. Peraltro, sono noti i rapporti tra Touadéra e la Russia, la cui presenza sul territorio centrafricano è da qualche anno documentata. Dal 2018, centinaia di mercenari russi appartenenti alla milizia privata Wagner combattono i ribelli per conto del governo della RCA, essendosi scontrati a più riprese anche con i quindicimila caschi blu inviati dall'ONU nell'ambito dell'operazione Minusca. Tali circostanze hanno condotto la Francia ad abbandonare la cooperazione militare con l'ex colonia; gli ultimi soldati hanno lasciato il territorio africano nel 2022.

L'instabilità che caratterizza la Repubblica Centrafricana è tale per cui la dottrina ha significativamente parlato di “*droit transitoire constitutionnel en République centrafricaine*”⁵. E in effetti, l'assenza di regole giuridiche certe, i cambiamenti continui e l'irrilevanza nei fatti delle disposizioni costituzionali, sono conseguenze oggettive del contesto politico brevemente richiamato, come testimoniato anche dalla decisione della Corte costituzionale qui in commento.

2. L'incostituzionalità del progetto di redazione di una nuova Costituzione: la sentenza della Corte.

Per entrare nel dettaglio della sentenza della Corte costituzionale del settembre 2022, con *Décision n. 09/CC/22* il giudice delle leggi di Bangui ha annullato quattro decreti presidenziali⁶ tramite i quali era stato istituito un Comitato incaricato di redigere il progetto della nuova Costituzione della Repubblica centrafricana, designandone altresì i membri. Conseguentemente, la Corte dichiarava l'impossibilità di procedere con la stesura di un nuovo testo.

La questione era stata sollevata dai membri di quattordici partiti dell'opposizione, che avevano adito la Corte ai sensi dell'art. 98 della Costituzione del 2016, secondo cui l'accesso al giudizio di costituzionalità

⁴ Si veda <https://freedomhouse.org/country/central-african-republic/freedom-world/2023>.

⁵ P. ZIBI, *Le droit transitoire constitutionnel en République centrafricaine*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 1, 2020, pp. 43-67.

⁶ *Décret n. 22-348 du 26 août 2022; Décret n. 22-367 du 12 septembre 2022; Décret n. 22-372 du 14 septembre 2022; Décret n. 22-378 du 15 septembre 2022.*

è garantito a tutti i cittadini, in via sia diretta – come nel caso in commento – che incidentale. Tutti i ricorsi, riuniti tra loro, asserivano l'impossibilità di procedere alla redazione di una nuova Costituzione, adducendo motivazioni differenti a fondare la doglianza avanzata.

Nell'esaminare la questione e motivare la sua decisione, la Corte procede per temi.

Anzitutto, essa si sofferma sul progetto di abrogazione della Costituzione del marzo 2016 e di sostituzione di questa con un nuovo testo, concentrandosi sul ruolo del Presidente della Repubblica in merito. Più specificatamente, i nove giudici della Corte affermano che non vi è nessuna disposizione in Costituzione che conferisca al Capo di Stato un potere di iniziativa in materia di abrogazione della stessa o di istituzione di una Costituente, riferendosi l'art. 151 al solo potere di iniziativa di revisione costituzionale. Il Presidente ha poi il compito di proteggere la Costituzione e osservarla scrupolosamente, garantendo il corretto funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dell'apparato statale.

L'argomentazione fa da volano al secondo tema, quello delle conseguenze che deriverebbero dal successo del progetto presidenziale. Secondo la Corte, infatti, la sostituzione della Costituzione del 2016 con una nuova sarebbe "contraria all'ordine costituzionale", costituendo "un cambiamento anticostituzionale"⁷. I giudici asseriscono che non vi è alcun motivo legittimo per procedere con un'abrogazione della Costituzione vigente piuttosto che con una sua revisione; "non occorre redigere il progetto di Costituzione della Repubblica centrafricana perché questa Costituzione già esiste ed è attualmente in vigore".

Il Presidente della Repubblica, dunque, non solamente starebbe esercitando una funzione estranea alla sua competenza, ma starebbe altresì favorendo un atto contrario alla Costituzione, mancando ai suoi obblighi costituzionalmente di garanzia.

La Corte aggiunge ulteriori ragioni a sostegno di questa tesi. In effetti, la sentenza rileva come non sarebbero presenti neppure le condizioni per revisionare la Costituzione del 2016, ai sensi della quale l'iniziativa di modifica spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica e al Parlamento, che statuisce a maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna Camera (art. 151). La revisione è approvata in caso di voto favorevole dei 3/4 dei componenti del Parlamento riunito in seduta comune, o se avallata in via referendaria (art. 152). Dalle menzionate disposizioni, articola la sentenza, si deduce come il potere di revisione costituzionale debba necessariamente considerarsi affidato tanto all'Assemblea nazionale quanto al Senato; dunque, "la revisione della Costituzione non può avvenire se non dopo l'istituzione del Senato" che, come specifica la Corte, non è ancora stato istituito. In effetti, seppur prevista dal testo del 2016, la Camera alta non è mai stata creata, rendendo di fatto il Parlamento centrafricano un'assemblea monocamerale.

⁷ Tutte le traduzioni dal francese all'italiano sono ad opera dell'Autrice.

Infine, il giudice delle leggi decide di trattare il tema dei limiti alla revisione. Mostrandosi consapevole dell'obiettivo perseguito dal Capo di Stato, quello assai diffuso nel continente⁸ di utilizzare l'espedito di una nuova Costituzione per aggirare il limite del doppio mandato presidenziale⁹, la Corte ricorda la *eternity clause* di cui all'art. 153 della Costituzione, nel quale sono elencate le materie espressamente escluse dal procedimento di revisione. Tra queste, figura proprio "il numero e la durata dei mandati presidenziali". A tal proposito, la sentenza in commento cita testualmente il giuramento pronunciato dal Capo di Stato dinanzi la Corte costituzionale al momento in cui entra nell'esercizio delle sue funzioni, enfatizzando il passaggio nel quale il Presidente afferma di "giurare dinanzi a Dio e alla Nazione di osservare scrupolosamente la Costituzione [...], di non esercitare mai i poteri che mi sono conferiti dalla Costituzione a fini personali, né di revisionare il numero e la durata del mio mandato [...]"¹⁰.

Per tutte le motivazioni di cui sopra, la Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità dell'abrogazione della Costituzione del 2016 e della redazione di una nuova Costituzione, annullando dunque i decreti presidenziali sopra menzionati.

3. Il (mancato) seguito della sentenza

Com'è agevole immaginare, Touadéra non ha accolto favorevolmente la decisione della Corte costituzionale. Egli ha immediatamente dichiarato di voler ugualmente procedere con la redazione di una nuova Costituzione, asserendo di agire in nome e per conto del popolo sovrano, la cui volontà sarebbe da far necessariamente prevalere.

Il Presidente ha dunque reagito immediatamente, procedendo in due fasi.

Anzitutto, il 25 ottobre 2022, ha emanato un decreto presidenziale per collocare in pensione Danièle Darlan, Presidente della Corte costituzionale e rappresentante dei Professori in materie giuridiche dell'Università di Bangui. La Presidente, le cui posizioni garantiste sono sempre state note, era già stata fortemente contestata prima della decisione qui in commento. L'8 settembre, alcuni manifestanti violenti si erano riuniti dinanzi alla sede della Corte, facendole pervenire minacce e intimidazioni.

Il decreto che l'ha costretta a lasciare il suo ruolo è motivato sulla base del raggiungimento dei sessantacinque anni di Darlan, età pensionabile per i professori universitari. Essendo la Presidente una docente universitaria, ciò avrebbe implicato, secondo l'esecutivo, l'obbligo di interrompere l'esercizio

⁸ Sul fenomeno del cd. *third-termism* si veda *ex multis* T. GINSBURG - A. KASSIE ABEBE - R. DIXON, *Constitutional amendment and term limit evasion in Africa*, in T. GINSBURG - A. KASSIE ABEBE - R. DIXON (a cura di), *Comparative constitutional law in Africa*, Edward Elgar, 2022, pp. 40-57.

⁹ Costituzione del 2016, art. 35: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, maggioritario, a doppio turno. La durata del mandato del Presidente della Repubblica è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. In nessun caso il Presidente della Repubblica può esercitare più di due mandati consecutivi o prorogarli, qualsiasi sia il motivo».

¹⁰ Le parti enfatizzate corrispondono a quelle riportate in grassetto nella sentenza della Corte costituzionale.

della pubblica funzione, anche in seno all'organo di giustizia costituzionale. La decisione, inutilmente contestata a gran voce dalle opposizioni, è chiaramente in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione del 2016, che prevede l'inaMOVibilità dei membri della Corte costituzionale, a tutela della loro indipendenza. Il 31 ottobre 2022, Danièle Darlan ha pubblicamente dichiarato di accettare il pensionamento, pur ritenendolo illegittimo. In un'intervista rilasciata a *Le Monde* e pubblicata il 31 luglio 2023, la Presidente Emerita della Corte costituzionale affermerà di avere ricevuto notevoli pressioni nelle more della decisione del settembre 2022, riferendosi in particolare alla visita di alcuni diplomatici russi che, secondo Darlan, le avrebbero esplicitamente chiesto “*Comment faire pour que le président Touadéra reste au pouvoir?*”¹¹.

Il passo successivo di Touadéra ha riguardato, più concretamente, l'adozione della nuova Costituzione. Il 28 dicembre 2022, il Parlamento – *rectius*, l'Assemblea Nazionale – ha approvato all'unanimità un progetto di legge contenente le modalità per espletare il referendum in Repubblica Centrafricana, in attuazione dell'art. 90, par. 3, Cost., secondo cui “una legge determina le procedure referendarie”. In effetti, il Paese non si era ancora dotato di alcuna normativa di riferimento per la celebrazione di un referendum, non essendovi nel Codice elettorale adottato nel 2019¹² alcuna disposizione utile in materia. Dunque, non sarebbe stato altrimenti possibile procedere ad approvare una nuova Costituzione in via referendaria, secondo la volontà dell'esecutivo.

Una volta approvato il testo, il Presidente stesso ha adito la Corte, ormai non più presieduta da Darlan e in crisi di legittimazione, chiedendole di verificarne la legittimità costituzionale, confermata con una sentenza del 20 gennaio 2023. La decisione ha aperto la via alla promulgazione della legge da parte del Capo di Stato, che ha così potuto chiamare il corpo elettorale al voto, per esprimersi sulla nuova Costituzione.

In un videomessaggio diffuso sulle reti sociali nel marzo 2023, Touadéra ha affermato: “il popolo è al di sopra della Costituzione. In quanto Presidente democraticamente eletto, non posso rimanere insensibile alle richieste pressanti e legittime del popolo sovrano di dotare il nostro Paese di una nuova Costituzione”¹³.

Il referendum è stato fissato con decreto presidenziale al 30 luglio 2023, solamente venti giorni dopo la diffusione pubblica del testo da votare, avvenuta il 10 luglio. Evidentemente, il lasso temporale intercorso

¹¹ L'intervista è disponibile qui: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/07/31/centrafrique-daniele-darlan-la-juge-qui-a-dit-non-au-president-touadera_6183981_3212.html

¹² *Loi n. 19-001 du 20 août 2019 portant Code électoral de la République Centrafricaine.*

¹³ È quanto riportato in un articolo pubblicato da TV5 Monde il 2 giugno 2023, accessibile qui: <https://information.tv5monde.com/afrique/centrafrique-pourquoi-lopposition-denonce-un-coup-detat-constitutionnel-2643461>.



era del tutto insufficiente affinché la cittadinanza potesse conoscere e discutere i cambiamenti costituzionali e le loro conseguenze.

Il progetto di nuova Costituzione è stato approvato dai cittadini con una maggioranza schiacciante, secondo i dati diffusi dall’Autorità nazionale delle elezioni (*Autorité nationale des élections*, ANE): 95,27% di voti favorevoli, con un tasso di partecipazione attestatosi al 61,1%. Certamente, in assenza di osservatori indipendenti, l’attendibilità dei numeri riportati è assai limitata. I risultati sono stati anche convalidati dalla Corte costituzionale, il cui compito di “vegliare sulla regolarità delle operazioni referendarie, esaminare i ricorsi e proclamare i risultati definitivi” è sancito all’articolo 95 della Costituzione del 2016.

Le operazioni di voto si sono svolte in un contesto di grandi tensioni, tra il boicottaggio e le denunce delle opposizioni da un lato, e la presenza dei paramilitari russi di Wagner alle urne, dichiaratamente volta a garantire un supporto alla logistica e alla sicurezza. Ciò non ha impedito all’esecutivo centrafricano di celebrare un risultato ritenuto inequivocabile.

La nuova Costituzione è stata promulgata il 30 agosto 2023 con decreto presidenziale, entrando in vigore il giorno stesso. Il nuovo testo è quasi del tutto differente da quello del 2016, innovandolo sotto molteplici profili. Com’è agevole immaginare, la principale modifica ha riguardato il mandato presidenziale, che passa da cinque a sette anni, senza restrizioni relative ai rinnovi¹⁴. Si apre così la strada per una presidenza tendenzialmente vitalizia di Touadéra, sulla scia di quanto avviene in molti altri Paesi del continente africano.

Inoltre, la Corte costituzionale diventa un Consiglio costituzionale (Titolo V, artt. 143-149). In vigenza della Costituzione del 2016, l’organo era composto da nove membri, dei quali almeno quattro donne, in carica per sette anni con mandato non rinnovabile. Ai sensi dell’art. 99, i giudici erano così designati: due magistrati, di cui una donna, eletti dalla magistratura; due avvocati, di cui una donna, eletti dall’avvocatura; due professori universitari di diritto, di cui una donna, eletti dai professori universitari di diritto; un membro nominato dal Presidente della Repubblica; un membro nominato dal presidente dell’Assemblea nazionale; un membro nominato dal presidente del Senato. A tutti i componenti era richiesto di avere almeno dieci anni di esperienza professionale. Il nuovo Consiglio costituzionale è invece formato da undici membri; tra questi, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica e tre dal Parlamento, ormai unicamerale. La maggioranza in carica, dunque, riesce a controllare (almeno) la maggioranza dei componenti.

¹⁴ L’art. 67 della nuova Costituzione recita: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto e maggioritario a doppio turno, per un mandato di sette anni rinnovabile». Il testo a cui si fa riferimento è quello del progetto di Costituzione pubblicato sul sito web dell’Ambasciata della Repubblica centrafricana in Francia, disponibile qui: <https://paris.diplomatie.gouv.cf/textes-officiels>.

4. Brevi considerazioni conclusive.

Discutere di costituzionalismo nel continente africano si rivela complesso. Del resto, i paradigmi importati dall'Europa non sempre hanno attecchito nell'area, facendo sorgere l'idea di una "democrazia impossibile"¹⁵. Eppure, non si può non considerare l'eterogeneità ravvisata nella regione, tale per cui, da un lato, un vero risultato democratico non è mai stato raggiunto ma, dall'altro, alcuni Stati sono invece riusciti a introiettare i paradigmi del costituzionalismo contemporaneo, dando vita a esperienze di moderato successo. In molti Paesi, la "rinascita del liberalismo africano"¹⁶ avviata negli anni Novanta del secolo scorso non è stata meramente teorica, mentre in altri non è mai avvenuta. Tra questi, troviamo la Repubblica Centrafricana.

La RCA non ha mai compiuto una transizione democratica. Il Paese, sin dalla sua indipendenza, è stato dilaniato da guerra, povertà, corruzione e sfruttamento, tutte circostanze che hanno reso impossibile l'instaurazione di un assetto costituzionale stabile e credibile. I governi e le Costituzioni si sono susseguiti freneticamente negli anni, non riuscendo mai a incarnare i valori di pluralismo, certezza del diritto e garanzia dei diritti e delle libertà. Il continuo intervento dell'ONU, della Francia e, più di recente, l'ingerenza russa – ravvisabile in altri Paesi africani per questioni legate allo sfruttamento del territorio ma rese esplicite solamente in RCA, Mali e Burkina Faso – restituiscono l'immagine di un Paese tormentato, nel quale il potere dello Stato non riesce a imporsi se non attraverso vie non democratiche.

È evidente, dunque, quanto tale contesto debba necessariamente guidare l'analisi della sentenza della Corte costituzionale da cui il presente contributo ha preso le mosse. La decisione, coraggiosa, è senz'altro da apprezzare. E tuttavia, la sua totale mancanza di effettività, e gli avvenimenti che le sono succeduti, mostrano una debolezza fattuale degli organi di garanzia che, allo stato attuale, sembra irreversibile.

Nonostante la presenza di una Costituzione – quella del 2016 – rigida che, seppur in maniera non soddisfacente, prevedeva garanzie democratiche, le previsioni ivi contenute nulla hanno potuto dinanzi alla volontà illiberale del Presidente. Com'è tipico dei contesti di democrazia illiberale¹⁷, utilizzando in maniera distorta gli strumenti della democrazia presenti nel Paese, senza operare veri e propri colpi di stato¹⁸, la maggioranza in carica è riuscita a ottenere ciò che voleva – una nuova Costituzione idonea a rafforzare e cristallizzare il suo strapotere – agendo in nome di una presunta e non verificata volontà

¹⁵ R. ORRÙ, *Africa subsabariana: dalla "democrazia impossibile" alla "democrazia illiberale" senza passare per la democrazia costituzionale?*, in *DPCE Online*, 3, 2020, pp. 4109-4134.

¹⁶ L'espressione è mutuata da E. GYIMAH-BOADI, *African Ambiguities: The Rebirth of African Liberalism*, in *Journal of Democracy*, 2, 1998, pp. 18-31.

¹⁷ *Ex multis* M.A. GRABER, S. LEVINSON, M. TUSHNET (a cura di), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford University Press, New York, 2018; L. DIAMOND, *Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes*, in *Democratization*, 1, 2021, pp. 22-42; A. LÜHRMANN, S. I. LINDBERG, *A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?*, in *Democratization*, 7, 2019, pp. 1095-1113.

¹⁸ Come è accaduto più volte nella storia del Paese, da ultimo con François Bozizé nei primi anni Duemila (*supra*).



popolare. Ove si volesse parlare di democrazia, in Repubblica centrafricana, sarebbe forse opportuno riferirsi a una “democrazia su misura”, nella quale le regole vengono rispettate o meno, confermate o modificate, sulla base della volontà del Presidente, il cui potere è sostanzialmente illimitato.



Una “democrazia su misura”. Riflessioni sulla Repubblica Centrafricana a partire dalla sentenza n. 09/CC/22 della Corte costituzionale*

di Valentina Carlino

Ricercatrice di Diritto pubblico comparato
Università degli Studi di Siena

Abstract [It]: Il lavoro esamina i recenti avvenimenti costituzionali della Repubblica centrafricana. Dopo aver ricostruito brevemente il contesto storico e politico del Paese, analizza una sentenza del 2022 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo il progetto per l'elaborazione di una nuova Costituzione avanzato dal Presidente della Repubblica, per poi soffermarsi sul mancato seguito della decisione da parte dell'esecutivo.

Title: A “democracy made to measure”. Reflections on the Central African Republic from Judgment No. 09/CC/22 of the Constitutional Court.

Abstract [En]: The work examines recent constitutional events in the Central African Republic. After briefly reconstructing the historical and political context of the Country, it analyses a ruling of 2022 in which the Constitutional Court declared illegitimate the project for the implementation of a new Constitution put forward by the President of the Republic, and then focuses on the executive's failure to follow up on the decision.

Parole chiave: Repubblica centrafricana; democrazia africana; third-termism; revisione costituzionale.

Keywords: Central African Republic; African democracy; third-termism; constitutional review.

Sommario: **1.** Introduzione: la Repubblica centrafricana, un Paese mai stabilizzato. **2.** L'incostituzionalità del progetto di redazione di una nuova Costituzione: la sentenza della Corte. **3.** Il (mancato) seguito della sentenza. **4.** Brevi considerazioni conclusive

Nota a [Decision N° 008/CC/22 du 29 Aout 2022](#)

1. Introduzione: la Repubblica centrafricana, un Paese mai stabilizzato.

In data 23 settembre 2022, la Corte costituzionale della Repubblica Centrafricana (RCA) ha dichiarato incostituzionale il processo di redazione di una nuova Costituzione per il Paese, fortemente voluto dal Presidente in carica Faustin-Archange Touadéra.

La decisione si inserisce nel contesto di un Paese particolarmente complesso, sotto molteplici profili.

Tra gli Stati più poveri del mondo, la Repubblica Centrafricana ha ottenuto l'indipendenza dalla Francia nel 1960, eleggendo David Dacko come primo Presidente, in vigenza della Costituzione del 1959. Da subito, la RCA è stata segnata da numerosi e continui colpi di stato, che hanno condotto a una ciclica

* Articolo sottoposto a referaggio.

istituzione di governi autoritari e regimi militari, rendendo vana qualsiasi speranza di democratizzazione nel Paese.

Solamente nel 1993, e con il sostegno della comunità internazionale⁷¹, sono state celebrate le prime elezioni libere, che hanno decretato la vittoria del *Mouvement pour la libération du peuple centrafricain* (MLPC) e la conseguente elezione del suo leader Ange-Félix Patassé come Presidente. Ciò nonostante, la *fièvre constitutionnelle*⁷² che ha interessato il continente africano negli anni Novanta, a seguito della quale numerosi Paesi dell'area sono riusciti a instaurare regimi multipartitici, variamente aderenti ai corollari del costituzionalismo liberaldemocratico, pur nel rispetto dei valori tipicamente africani⁷³, non ha dato esiti favorevoli nella Repubblica centrafricana.

La Costituzione emanata nel 1995, infatti, prevedeva un'eccessiva concentrazione del potere nelle mani del Presidente, omettendo al contempo di garantire le opposizioni. La mancata democraticità del testo, le forti difficoltà economiche del Paese e la povertà estrema diffusa tra la cittadinanza hanno così aperto a un nuovo periodo di instabilità, culminato in una nuova insurrezione militare.

Ancora una volta, solamente l'intervento della comunità internazionale è riuscito a condurre a nuove elezioni legislative; e tuttavia, una volta cessato il mandato delle Nazioni Unite nel 2000, il Paese è crollato nuovamente in una situazione di instabilità, segnata da due colpi di stato e dall'emanazione di una nuova Costituzione nel 2004 da parte del generale François Bozizé, proclamatosi Presidente.

In un clima di forti tensioni, caratterizzato da ribellioni e interventi di *peacekeeping* delle Nazioni Unite, Bozizé ha governato il Paese fino al 2013, quando è stato costretto alla fuga dai ribelli, che hanno poi individuato Michel Djotodia, tra i principali oppositori di Bozizé, come Capo di Stato. Dopo un susseguirsi frettoloso di Presidenti e una serie di scontri armati, il Paese è riuscito a tornare ad elezioni, celebrate tra il dicembre 2015 e il marzo 2016. Nel dicembre 2015, a seguito di referendum, è stata altresì adottata la nuova Costituzione, entrata in vigore il 30 marzo 2016.

La nuova Costituzione rigida, le operazioni di voto, le innumerevoli missioni di *peacekeeping* delle Nazioni Unite e gli interventi ripetuti della Francia non sono comunque riusciti a garantire una – seppur minima – stabilità al Paese, che continua ad essere dilaniato da violenze e scontri tra il governo e i gruppi armati che controllano ampie porzioni del territorio nazionale.

È in questo contesto che si inserisce la sopra menzionata sentenza della Corte costituzionale, ed è necessariamente alla luce di tali circostanze che deve essere esaminata. La Repubblica Centrafricana è un Paese dalla storia travagliata che versa in una situazione sociale, economica e politica altamente critica e

⁷¹ In particolare, furono molte le pressioni esercitate specialmente da Francia, Stati Uniti e Germania.

⁷² J. DU BOIS GAUDUSSON, *Introduction*, in AA.VV., *Les Constitutions africaines publiées en langue française*, vol. 2, Bruylant, Parigi-Bruxelles, 1998, p. 2.

⁷³ Si veda in tema C. M. FOMBAD (a cura di), *Separation of Powers in African Constitutionalism*, Oxford University Press, Oxford, 2016.

in seno al quale sarebbe indubbiamente improprio parlare di democrazia. Basti pensare che nel report *Freedom in the World 2023*, *Freedom House* gli ha assegnato uno *score* democratico di 7 su 100⁷⁴, tra i più bassi al Mondo.

La Costituzione del 2016, già insoddisfacente quanto ai suoi contenuti, è nei fatti ampiamente disattesa. Il Presidente Faustin-Archange Touadéra, eletto per la prima volta nelle presidenziali del febbraio 2016 – alle quali si era presentato come *peacemaker* per il Paese – controlla solamente una porzione del territorio, in larga parte nelle mani dei gruppi ribelli che minano l'autorità statale. Peraltro, sono noti i rapporti tra Touadéra e la Russia, la cui presenza sul territorio centrafricano è da qualche anno documentata. Dal 2018, centinaia di mercenari russi appartenenti alla milizia privata Wagner combattono i ribelli per conto del governo della RCA, essendosi scontrati a più riprese anche con i quindicimila caschi blu inviati dall'ONU nell'ambito dell'operazione Minusca. Tali circostanze hanno condotto la Francia ad abbandonare la cooperazione militare con l'ex colonia; gli ultimi soldati hanno lasciato il territorio africano nel 2022.

L'instabilità che caratterizza la Repubblica Centrafricana è tale per cui la dottrina ha significativamente parlato di “*droit transitoire constitutionnel en République centrafricaine*”⁷⁵. E in effetti, l'assenza di regole giuridiche certe, i cambiamenti continui e l'irrilevanza nei fatti delle disposizioni costituzionali, sono conseguenze oggettive del contesto politico brevemente richiamato, come testimoniato anche dalla decisione della Corte costituzionale qui in commento.

2. L'incostituzionalità del progetto di redazione di una nuova Costituzione: la sentenza della Corte.

Per entrare nel dettaglio della sentenza della Corte costituzionale del settembre 2022, con *Décision n. 09/CC/22* il giudice delle leggi di Bangui ha annullato quattro decreti presidenziali⁷⁶ tramite i quali era stato istituito un Comitato incaricato di redigere il progetto della nuova Costituzione della Repubblica centrafricana, designandone altresì i membri. Conseguentemente, la Corte dichiarava l'impossibilità di procedere con la stesura di un nuovo testo.

La questione era stata sollevata dai membri di quattordici partiti dell'opposizione, che avevano adito la Corte ai sensi dell'art. 98 della Costituzione del 2016, secondo cui l'accesso al giudizio di costituzionalità è garantito a tutti i cittadini, in via sia diretta – come nel caso in commento – che incidentale. Tutti i

⁷⁴ Si veda <https://freedomhouse.org/country/central-african-republic/freedom-world/2023>.

⁷⁵ P. ZIBI, *Le droit transitoire constitutionnel en République centrafricaine*, in *Revue française de droit constitutionnel*, 1, 2020, pp. 43-67.

⁷⁶ *Décret n. 22-348 du 26 août 2022; Décret n. 22-367 du 12 septembre 2022; Décret n. 22-372 du 14 septembre 2022; Décret n. 22-378 du 15 septembre 2022.*

ricorsi, riuniti tra loro, asserivano l'impossibilità di procedere alla redazione di una nuova Costituzione, adducendo motivazioni differenti a fondare la doglianza avanzata.

Nell'esaminare la questione e motivare la sua decisione, la Corte procede per temi.

Anzitutto, essa si sofferma sul progetto di abrogazione della Costituzione del marzo 2016 e di sostituzione di questa con un nuovo testo, concentrandosi sul ruolo del Presidente della Repubblica in merito. Più specificatamente, i nove giudici della Corte affermano che non vi è nessuna disposizione in Costituzione che conferisca al Capo di Stato un potere di iniziativa in materia di abrogazione della stessa o di istituzione di una Costituente, riferendosi l'art. 151 al solo potere di iniziativa di revisione costituzionale. Il Presidente ha poi il compito di proteggere la Costituzione e osservarla scrupolosamente, garantendo il corretto funzionamento dei pubblici poteri e la continuità dell'apparato statale.

L'argomentazione fa da volano al secondo tema, quello delle conseguenze che deriverebbero dal successo del progetto presidenziale. Secondo la Corte, infatti, la sostituzione della Costituzione del 2016 con una nuova sarebbe "contraria all'ordine costituzionale", costituendo "un cambiamento anticostituzionale"⁷⁷. I giudici asseriscono che non vi è alcun motivo legittimo per procedere con un'abrogazione della Costituzione vigente piuttosto che con una sua revisione; "non occorre redigere il progetto di Costituzione della Repubblica centrafricana perché questa Costituzione già esiste ed è attualmente in vigore".

Il Presidente della Repubblica, dunque, non solamente starebbe esercitando una funzione estranea alla sua competenza, ma starebbe altresì favorendo un atto contrario alla Costituzione, mancando ai suoi obblighi costituzionalmente di garanzia.

La Corte aggiunge ulteriori ragioni a sostegno di questa tesi. In effetti, la sentenza rileva come non sarebbero presenti neppure le condizioni per revisionare la Costituzione del 2016, ai sensi della quale l'iniziativa di modifica spetta congiuntamente al Presidente della Repubblica e al Parlamento, che statuisce a maggioranza dei 2/3 dei membri di ciascuna Camera (art. 151). La revisione è approvata in caso di voto favorevole dei 3/4 dei componenti del Parlamento riunito in seduta comune, o se avallata in via referendaria (art. 152). Dalle menzionate disposizioni, articola la sentenza, si deduce come il potere di revisione costituzionale debba necessariamente considerarsi affidato tanto all'Assemblea nazionale quanto al Senato; dunque, "la revisione della Costituzione non può avvenire se non dopo l'istituzione del Senato" che, come specifica la Corte, non è ancora stato istituito. In effetti, seppur prevista dal testo del 2016, la Camera alta non è mai stata creata, rendendo di fatto il Parlamento centrafricano un'assemblea monocamerale.

⁷⁷ Tutte le traduzioni dal francese all'italiano sono ad opera dell'Autrice.

Infine, il giudice delle leggi decide di trattare il tema dei limiti alla revisione. Mostrandosi consapevole dell'obiettivo perseguito dal Capo di Stato, quello assai diffuso nel continente⁷⁸ di utilizzare l'espedito di una nuova Costituzione per aggirare il limite del doppio mandato presidenziale⁷⁹, la Corte ricorda la *eternity clause* di cui all'art. 153 della Costituzione, nel quale sono elencate le materie espressamente escluse dal procedimento di revisione. Tra queste, figura proprio "il numero e la durata dei mandati presidenziali". A tal proposito, la sentenza in commento cita testualmente il giuramento pronunciato dal Capo di Stato dinanzi la Corte costituzionale al momento in cui entra nell'esercizio delle sue funzioni, enfatizzando il passaggio nel quale il Presidente afferma di "giurare dinanzi a Dio e alla Nazione di osservare scrupolosamente la Costituzione [...], di non esercitare mai i poteri che mi sono conferiti dalla Costituzione a fini personali, né di revisionare il numero e la durata del mio mandato [...]"⁸⁰.

Per tutte le motivazioni di cui sopra, la Corte costituzionale ha affermato l'incostituzionalità dell'abrogazione della Costituzione del 2016 e della redazione di una nuova Costituzione, annullando dunque i decreti presidenziali sopra menzionati.

3. Il (mancato) seguito della sentenza

Com'è agevole immaginare, Touadéra non ha accolto favorevolmente la decisione della Corte costituzionale. Egli ha immediatamente dichiarato di voler ugualmente procedere con la redazione di una nuova Costituzione, asserendo di agire in nome e per conto del popolo sovrano, la cui volontà sarebbe da far necessariamente prevalere.

Il Presidente ha dunque reagito immediatamente, procedendo in due fasi.

Anzitutto, il 25 ottobre 2022, ha emanato un decreto presidenziale per collocare in pensione Danièle Darlan, Presidente della Corte costituzionale e rappresentante dei Professori in materie giuridiche dell'Università di Bangui. La Presidente, le cui posizioni garantiste sono sempre state note, era già stata fortemente contestata prima della decisione qui in commento. L'8 settembre, alcuni manifestanti violenti si erano riuniti dinanzi alla sede della Corte, facendole pervenire minacce e intimidazioni.

Il decreto che l'ha costretta a lasciare il suo ruolo è motivato sulla base del raggiungimento dei sessantacinque anni di Darlan, età pensionabile per i professori universitari. Essendo la Presidente una docente universitaria, ciò avrebbe implicato, secondo l'esecutivo, l'obbligo di interrompere l'esercizio

⁷⁸ Sul fenomeno del cd. *third-termism* si veda *ex multis* T. GINSBURG - A. KASSIE ABEBE - R. DIXON, *Constitutional amendment and term limit evasion in Africa*, in T. GINSBURG - A. KASSIE ABEBE - R. DIXON (a cura di), *Comparative constitutional law in Africa*, Edward Elgar, 2022, pp. 40-57.

⁷⁹ Costituzione del 2016, art. 35: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto, maggioritario, a doppio turno. La durata del mandato del Presidente della Repubblica è di cinque anni. Il mandato è rinnovabile una sola volta. In nessun caso il Presidente della Repubblica può esercitare più di due mandati consecutivi o prorogarli, qualsiasi sia il motivo».

⁸⁰ Le parti enfatizzate corrispondono a quelle riportate in grassetto nella sentenza della Corte costituzionale.

della pubblica funzione, anche in seno all'organo di giustizia costituzionale. La decisione, inutilmente contestata a gran voce dalle opposizioni, è chiaramente in contrasto con l'articolo 102 della Costituzione del 2016, che prevede l'inaMOVibilità dei membri della Corte costituzionale, a tutela della loro indipendenza. Il 31 ottobre 2022, Danièle Darlan ha pubblicamente dichiarato di accettare il pensionamento, pur ritenendolo illegittimo. In un'intervista rilasciata a *Le Monde* e pubblicata il 31 luglio 2023, la Presidente Emerita della Corte costituzionale affermerà di avere ricevuto notevoli pressioni nelle more della decisione del settembre 2022, riferendosi in particolare alla visita di alcuni diplomatici russi che, secondo Darlan, le avrebbero esplicitamente chiesto “*Comment faire pour que le président Touadéra reste au pouvoir?*”⁸¹.

Il passo successivo di Touadéra ha riguardato, più concretamente, l'adozione della nuova Costituzione. Il 28 dicembre 2022, il Parlamento – *rectius*, l'Assemblea Nazionale – ha approvato all'unanimità un progetto di legge contenente le modalità per espletare il referendum in Repubblica Centrafricana, in attuazione dell'art. 90, par. 3, Cost., secondo cui “una legge determina le procedure referendarie”. In effetti, il Paese non si era ancora dotato di alcuna normativa di riferimento per la celebrazione di un referendum, non essendovi nel Codice elettorale adottato nel 2019⁸² alcuna disposizione utile in materia. Dunque, non sarebbe stato altrimenti possibile procedere ad approvare una nuova Costituzione in via referendaria, secondo la volontà dell'esecutivo.

Una volta approvato il testo, il Presidente stesso ha adito la Corte, ormai non più presieduta da Darlan e in crisi di legittimazione, chiedendole di verificarne la legittimità costituzionale, confermata con una sentenza del 20 gennaio 2023. La decisione ha aperto la via alla promulgazione della legge da parte del Capo di Stato, che ha così potuto chiamare il corpo elettorale al voto, per esprimersi sulla nuova Costituzione.

In un videomessaggio diffuso sulle reti sociali nel marzo 2023, Touadéra ha affermato: “il popolo è al di sopra della Costituzione. In quanto Presidente democraticamente eletto, non posso rimanere insensibile alle richieste pressanti e legittime del popolo sovrano di dotare il nostro Paese di una nuova Costituzione”⁸³.

Il referendum è stato fissato con decreto presidenziale al 30 luglio 2023, solamente venti giorni dopo la diffusione pubblica del testo da votare, avvenuta il 10 luglio. Evidentemente, il lasso temporale intercorso

⁸¹ L'intervista è disponibile qui: https://www.lemonde.fr/afrique/article/2023/07/31/centrafrique-daniele-darlan-la-juge-qui-a-dit-non-au-president-touadera_6183981_3212.html

⁸² *Loi n. 19-001 du 20 août 2019 portant Code électoral de la République Centrafricaine.*

⁸³ È quanto riportato in un articolo pubblicato da TV5 Monde il 2 giugno 2023, accessibile qui: <https://information.tv5monde.com/afrique/centrafrique-pourquoi-lopposition-denonce-un-coup-detat-constitutionnel-2643461>.



era del tutto insufficiente affinché la cittadinanza potesse conoscere e discutere i cambiamenti costituzionali e le loro conseguenze.

Il progetto di nuova Costituzione è stato approvato dai cittadini con una maggioranza schiacciante, secondo i dati diffusi dall’Autorità nazionale delle elezioni (*Autorité nationale des élections*, ANE): 95,27% di voti favorevoli, con un tasso di partecipazione attestatosi al 61,1%. Certamente, in assenza di osservatori indipendenti, l’attendibilità dei numeri riportati è assai limitata. I risultati sono stati anche convalidati dalla Corte costituzionale, il cui compito di “vegliare sulla regolarità delle operazioni referendarie, esaminare i ricorsi e proclamare i risultati definitivi” è sancito all’articolo 95 della Costituzione del 2016.

Le operazioni di voto si sono svolte in un contesto di grandi tensioni, tra il boicottaggio e le denunce delle opposizioni da un lato, e la presenza dei paramilitari russi di Wagner alle urne, dichiaratamente volta a garantire un supporto alla logistica e alla sicurezza. Ciò non ha impedito all’esecutivo centrafricano di celebrare un risultato ritenuto inequivocabile.

La nuova Costituzione è stata promulgata il 30 agosto 2023 con decreto presidenziale, entrando in vigore il giorno stesso. Il nuovo testo è quasi del tutto differente da quello del 2016, innovandolo sotto molteplici profili. Com’è agevole immaginare, la principale modifica ha riguardato il mandato presidenziale, che passa da cinque a sette anni, senza restrizioni relative ai rinnovi⁸⁴. Si apre così la strada per una presidenza tendenzialmente vitalizia di Touadéra, sulla scia di quanto avviene in molti altri Paesi del continente africano.

Inoltre, la Corte costituzionale diventa un Consiglio costituzionale (Titolo V, artt. 143-149). In vigore della Costituzione del 2016, l’organo era composto da nove membri, dei quali almeno quattro donne, in carica per sette anni con mandato non rinnovabile. Ai sensi dell’art. 99, i giudici erano così designati: due magistrati, di cui una donna, eletti dalla magistratura; due avvocati, di cui una donna, eletti dall’avvocatura; due professori universitari di diritto, di cui una donna, eletti dai professori universitari di diritto; un membro nominato dal Presidente della Repubblica; un membro nominato dal presidente dell’Assemblea nazionale; un membro nominato dal presidente del Senato. A tutti i componenti era richiesto di avere almeno dieci anni di esperienza professionale. Il nuovo Consiglio costituzionale è invece formato da undici membri; tra questi, tre sono nominati dal Presidente della Repubblica e tre dal Parlamento, ormai unicamerale. La maggioranza in carica, dunque, riesce a controllare (almeno) la maggioranza dei componenti.

⁸⁴ L’art. 67 della nuova Costituzione recita: «Il Presidente della Repubblica è eletto a suffragio universale diretto e a scrutinio segreto e maggioritario a doppio turno, per un mandato di sette anni rinnovabile». Il testo a cui si fa riferimento è quello del progetto di Costituzione pubblicato sul sito web dell’Ambasciata della Repubblica centrafricana in Francia, disponibile qui: <https://paris.diplomatie.gouv.cf/textes-officiels>.

4. Brevi considerazioni conclusive.

Discutere di costituzionalismo nel continente africano si rivela complesso. Del resto, i paradigmi importati dall'Europa non sempre hanno attecchito nell'area, facendo sorgere l'idea di una “democrazia impossibile”⁸⁵. Eppure, non si può non considerare l'eterogeneità ravvisata nella regione, tale per cui, da un lato, un vero risultato democratico non è mai stato raggiunto ma, dall'altro, alcuni Stati sono invece riusciti a introiettare i paradigmi del costituzionalismo contemporaneo, dando vita a esperienze di moderato successo. In molti Paesi, la “rinascita del liberalismo africano”⁸⁶ avviata negli anni Novanta del secolo scorso non è stata meramente teorica, mentre in altri non è mai avvenuta. Tra questi, troviamo la Repubblica Centrafricana.

La RCA non ha mai compiuto una transizione democratica. Il Paese, sin dalla sua indipendenza, è stato dilaniato da guerra, povertà, corruzione e sfruttamento, tutte circostanze che hanno reso impossibile l'instaurazione di un assetto costituzionale stabile e credibile. I governi e le Costituzioni si sono susseguiti freneticamente negli anni, non riuscendo mai a incarnare i valori di pluralismo, certezza del diritto e garanzia dei diritti e delle libertà. Il continuo intervento dell'ONU, della Francia e, più di recente, l'ingerenza russa – ravvisabile in altri Paesi africani per questioni legate allo sfruttamento del territorio ma rese esplicite solamente in RCA, Mali e Burkina Faso – restituiscono l'immagine di un Paese tormentato, nel quale il potere dello Stato non riesce a imporsi se non attraverso vie non democratiche.

È evidente, dunque, quanto tale contesto debba necessariamente guidare l'analisi della sentenza della Corte costituzionale da cui il presente contributo ha preso le mosse. La decisione, coraggiosa, è senz'altro da apprezzare. E tuttavia, la sua totale mancanza di effettività, e gli avvenimenti che le sono succeduti, mostrano una debolezza fattuale degli organi di garanzia che, allo stato attuale, sembra irreversibile.

Nonostante la presenza di una Costituzione – quella del 2016 – rigida che, seppur in maniera non soddisfacente, prevedeva garanzie democratiche, le previsioni ivi contenute nulla hanno potuto dinanzi alla volontà illiberale del Presidente. Com'è tipico dei contesti di democrazia illiberale⁸⁷, utilizzando in maniera distorta gli strumenti della democrazia presenti nel Paese, senza operare veri e propri colpi di stato⁸⁸, la maggioranza in carica è riuscita a ottenere ciò che voleva – una nuova Costituzione idonea a rafforzare e cristallizzare il suo strapotere – agendo in nome di una presunta e non verificata volontà

⁸⁵ R. ORRÙ, *Africa subsahariana: dalla “democrazia impossibile” alla “democrazia illiberale” senza passare per la democrazia costituzionale?*, in *DPCE Online*, 3, 2020, pp. 4109-4134.

⁸⁶ L'espressione è mutuata da E. GYIMAH-BOADI, *African Ambiguities: The Rebirth of African Liberalism*, in *Journal of Democracy*, 2, 1998, pp. 18-31.

⁸⁷ *Ex multis* M.A. GRABER, S. LEVINSON, M. TUSHNET (a cura di), *Constitutional Democracy in Crisis?*, Oxford University Press, New York, 2018; L. DIAMOND, *Democratic regression in comparative perspective: scope, methods, and causes*, in *Democratization*, 1, 2021, pp. 22-42; A. LÜHRMANN, S. I. LINDBERG, *A Third Wave of Autocratization Is Here: What Is New About It?*, in *Democratization*, 7, 2019, pp. 1095-1113.

⁸⁸ Come è accaduto più volte nella storia del Paese, da ultimo con François Bozizé nei primi anni Duemila (*supra*).



popolare. Ove si volesse parlare di democrazia, in Repubblica centrafricana, sarebbe forse opportuno riferirsi a una “democrazia su misura”, nella quale le regole vengono rispettate o meno, confermate o modificate, sulla base della volontà del Presidente, il cui potere è sostanzialmente illimitato.